

ACCORDO SUI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I.

Il giorno 24 gennaio 2020 presso il Centro Direzionale di Siena ha avuto luogo l'incontro tra la Direzione Aziendale ed i rappresentanti delle OO.SS. Del Comparto e la RSU aziendale al fine di determinare, come previsto dall'art 8, comma 5, lettera d) del CCNL 21/05/2018, i criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori previsti dall'art 113 del D. Lgs nr 50/2016 e s.m.i

Le parti concordano

visto l'art 81 comma 4, lettera d) del CCNL 21/05/2018 la possibilità di incremento del fondo premialità e fasce, con importi annualmente variabili, delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del fondo premialità e fasce, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo l'art 113 del D. Lgs nr 50/2016 e s.m.i, da applicare nel rispetto delle norme e dei vincoli generali di finanza pubblica.

Di approvare i criteri di ripartizione e di utilizzo degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art 113 del D. Lgs nr 50/2016 e s.m.i di cui al regolamento allegato al presente accordo quale sua parte integrante e sostanziale.

Per la Delegazione di Parte Pubblica

Il Direttore Amministrativo

Dr. Francesco Ghelardi

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane

Dr Dario Rosini

Il Direttore UOC Governance, Coordinamento Processi Amministrativi e Relazioni Sindacali

Dr.ssa Angela Verzichelli

Per le Organizzazioni Sindacali del Comparto e la RSU:

Il Portavoce RSU

FP CGIL Marco Vitelli

CISL FP Luciana Lapi

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER ¹
FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL
18/04/2016 E S.M.I.**

SOMMARIO

<u>ARTICOLO 1 -OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO</u>	2
<u>ARTICOLO 2 -FINALITA'</u>	2
<u>ARTICOLO 3 -SOGGETTI INTERESSATI</u>	2
<u>ARTICOLO 4 -FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI</u>	3
<u>ARTICOLO 5 -INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA</u>	4
<u>ARTICOLO 6 -COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO</u>	5
<u>ARTICOLO 7 -COSTITUZIONE DEL FONDO</u>	5
<u>ARTICOLO 8 -CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO</u>	7
<u>ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI IMPORTI DA EROGARE</u>	7
<u>ARTICOLO 10 -EROGAZIONE DELLE SOMME</u>	8
<u>ARTICOLO 11 -IMPORTI NON CORRISPOSTI</u>	9
<u>ARTICOLO 12 -APPLICAZIONE</u>	9
<u>ARTICOLO 13 -RINVII</u>	10
<u>TABELLA 1</u>	11
<u>MODULO A</u>	12
<u>MODULO B</u>	13

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, di seguito denominato per brevità “Regolamento”, emanato in applicazione dell'articolo 113, comma 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di seguito “Codice”, contiene disposizioni in merito alla costituzione e all'utilizzo del “Fondo incentivi per funzioni tecniche nelle gare d'appalto e nei contratti” rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. dd) del medesimo Codice, destinato al personale dell'Azienda, coinvolto a vario titolo nelle varie fasi di gestione dei lavori, dalla programmazione alla esecuzione, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere e valorizzare le fasi di ideazione e programmazione degli investimenti, a migliorare l'efficienza e l'efficacia durante le fasi di realizzazione, esecuzione e monitoraggio dei lavori pubblici, nel rispetto di quanto definito negli atti di programmazione in particolare a riguardo dei tempi e dei costi, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale coinvolto.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Il Regolamento si applica al personale dell'Azienda appartenente alle strutture organizzative che operano nell'ambito di cui ai precedenti artt.1 e 2.
2. Si applica inoltre al personale dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche con le quali l'Azienda abbia stipulato specifiche convenzioni per l'effettuazione di prestazioni incentivabili secondo il Regolamento ed al personale di altre Amministrazioni Pubbliche che si trovi in stato di comando presso l'Azienda, coinvolti nelle attività definite agli artt. 1 e 2.
3. In particolare sono soggetti interessati al Regolamento:
 - a. i soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 4 del Regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, assumono la responsabilità inerente l'incarico affidatogli secondo quanto previsto dal Regolamento oppure anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o

amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione³ stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al Regolamento.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 3, riguardano quelle previste per la programmazione e l'esecuzione opere o lavori ordinari o complessi come definiti all'art. 3 lettere nn) ed oo) del Codice, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ovvero a partire dalla data di emanazione del Codice (19 aprile 2016) purché accantonate nei relativi quadri economici, ed in particolare le seguenti funzioni/attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti
- b) Valutazione preventiva dei progetti
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione
- d) Responsabile unico del procedimento
- e) Direzione dei Lavori
- f) Collaudo tecnico funzionale, ivi incluso il collaudo statico ove necessario, il collaudo tecnico amministrativo ovvero il certificato di regolare esecuzione (CRE) per lavori

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al Regolamento.

3. Sono esclusi dall'incentivo tutti i lavori per i quali non siano state predisposte documentazioni tecniche, da parte di tecnici incaricati dall'Azienda, costituite almeno da computo metrico estimativo, relazione tecnica e elaborati grafici.

4. Sono esclusi dall'incentivo i lavori affidati in base all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, ossia gli affidamenti diretti o per i lavori in amministrazione diretta, di importo inferiore a 40.000,00 Euro.

5. Sono ricompresi nel Regolamento gli appalti misti, definiti secondo l'art.28 del Codice, qualora la componente relativa ai lavori rientri nelle casistiche di cui al Regolamento e prendendo a riferimento le attività e gli importi riguardanti la stessa componente

6. Nelle funzioni/attività di Programmazione di cui al comma 1 lettera a), vengono ricomprese quelle relative alle fasi di ideazione, elaborazione di studi preliminari, valutazione dei fabbisogni, studio delle alternative progettuali (in precedenza definiti studi di fattibilità), esami comparativi, applicazione di tecniche di management per

l'individuazione delle migliori soluzioni da realizzare e produzione di altra documentazione equivalente, atta a4 garantire efficacia ed efficienza alla Azienda.

ARTICOLO 5 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA

1. Salvo che gli atti di programmazione Aziendale, in particolare il Piano Investimenti annuale e triennale, approvati a cura del Direttore Generale, non ne prevedano espressamente la nomina, il Responsabile del Procedimento (in seguito definito RUP) viene incaricato a cura del Direttore della struttura competente (UOC)¹. In particolare in caso di necessità di avviare interventi non contenuti all'interno di tali programmi, la formalizzazione avviene all'interno del primo atto di approvazione relativo all'intervento stesso (approvazione quadro economico, studio alternative progettuali -ex studio di fattibilità-, affidamento incarichi professionali, etc.).
2. La nomina delle altre figure cui affidare gli incarichi per le funzioni di cui all'art.4, che legittimano la corresponsione delle somme di cui al Regolamento, è effettuata dal Direttore della struttura competente (UOC) su proposta del RUP, attraverso il rilascio di una nota interna o modello approvato dall'Azienda.
3. In ogni caso viene elaborato apposito documento (Modulo A allegato) nel quale sono riportati espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché i termini da rispettare per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato al successivo art. 10 e le percentuali riconosciute per i contributo richiesto, secondo quanto definito dalla Tabella 1 allegata.
4. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, anche in ottica di ottimizzazione dei carichi di lavoro;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
5. Nel caso in cui il Direttore della struttura competente ritenga opportuno affidare un incarico a figure afferenti ad altra struttura, dovrà ottenere parere positivo dal Direttore della struttura coinvolta, previa firma dello stesso sul Modulo A.
6. Il Direttore della struttura competente che ha proposto o formalizzato con provvedimento la nomina può, su iniziativa del RUP e con provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni

¹ Vedi art.5 L.241/90 e quanto previsto in specifico Regolamento Aziendale

momento ed attribuirli ad altro personale.

5

7. Nel caso di cui al comma 6, viene comunque riconosciuta al personale una quota proporzionale all'impegno sostenuto nell'incarico oggetto di revoca.

ARTICOLO 6 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO

1. I soggetti individuati per la realizzazione delle attività di cui al Regolamento possono partecipare, anche contemporaneamente, alla gestione di più interventi.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al Regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso diverse amministrazioni.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

ARTICOLO 7 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 4 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nel primo atto di approvazione relativo al singolo intervento vengono determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal Regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sui rispettivi importi posti a base di gara, iva esclusa e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso², in relazione alla rilevanza economica di ogni singolo appalto, secondo la seguente formula:

$$2 \% * PE = \text{percentuale da applicare}$$

dove: **PE** = Parametro di Entità

I Parametri suddetti sono definiti secondo i seguenti scaglioni:

PARAMETRO DI ENTITÀ (PE)

² Tale importo è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico della amministrazione ai sensi del comma 3 art.113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

IMPORTO LORDO A BASE DI GARA			6
da (Euro iva esclusa)	A (Euro iva esclusa)	PE	
0,00	1.000.000,00	1,00	
1.000.000,01	soglia comunitaria (per lavori)	0,95	
soglia comunitaria (per lavori) + 1	12.000.000,00	0,90	
12.000.000,01	25.000.000,00	0,85	
Oltre 25.000.000,00		0,80	

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9, tra i soggetti di cui all'articolo 3;
- b) per un ammontare pari al 20%³:
 - b.1 - all'acquisto di beni, incremento e ammodernamento delle attrezzature del Dipartimento Tecnico, dell'hardware/software funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b.2 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b.3 - per promuovere l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale del Dipartimento Tecnico, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, a tirocini formativi, e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
 - b.4 - per l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, e per la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
 - b.5 - all'acquisto o rinnovo di automezzi per poter raggiungere le varie sedi oggetto di intervento o per le periodiche riunioni di lavoro.

4. Una parte di tali risorse potrà essere utilizzata anche per attivare tirocini o stage di figure tecniche presso il Dipartimento Tecnico. Per tale quota non saranno comunque utilizzate risorse dei quadri

³ Ai sensi del comma 4 dell'art.113 del Codice da tale importo vanno escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata

economici provenienti da finanziamenti per i quali tale utilizzo sia espressamente vietato.

7

5. Poiché, ai sensi del comma 4 dell'art.24 del Codice, la Stazione Appaltante deve provvedere a proprie spese alla stipula di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati della progettazione (progettisti e coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione), i fondi non oggetto di ripartizione possono essere utilizzati per garantire, ove possibile, la copertura economica per il pagamento di tali polizze assicurative quando l'Azienda è Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione delle risorse oggetto del Regolamento è disciplinata dalla Tabella 1 allegata laddove si prevedono le quote percentuali da assegnare per ciascuna fase. Per ciascun intervento, in funzione delle particolarità dello stesso, viene definita all'interno del Modulo A di cui all'art.5 la percentuale da assegnare a ciascuna fase al singolo addetto, in modo tale da garantire che il totale delle quote risulti comunque pari a 100%, salvo eventuali fondi non oggetto di ripartizione per incarichi assegnati a personale esterno per servizi di ingegneria e architettura.

2. Nel rispetto di quanto previsto all'interno della Tabella 1, l'incentivo sarà ripartito tra le figure professionali che intervengono in singole attività secondo i seguenti ulteriori criteri:

- proporzionalità rispetto all'effettivo contributo
- complessità della prestazione richiesta
- responsabilità connessa all'incarico da svolgere

ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI IMPORTI DA EROGARE

1. Preliminarmente alla erogazione degli incentivi è necessario che i Direttori delle Strutture competenti procedano ad accertare il regolare svolgimento dei singoli incarichi, tenendo conto di quanti relazionato dal RUP.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, di cui all'articolo 4 del Regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. l'Amministrazione procede alla riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo intervento nel caso in cui non siano rispettati i seguenti termini entro i quali devono essere eseguite le seguenti prestazioni che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 precedente, vengono definiti di concerto con il RUP e riportato nell'incarico per ciascun intervento:

- per le attività attinenti la Programmazione (vedi art.4 comma 6), i tempi concordati tra i redattori⁸ degli stessi documenti e il RUP e/o il Direttore della UOC di competenza, anche in relazione alla necessità di inserimento degli interventi nell'elenco lavori o piano triennale; il riferimento è definito al momento degli atti prodotti (es. approvazione dello studio delle alternative progettuali – ex studio di fattibilità).
- per la fase di gara i termini coincidono con la programmazione e scadenario definito fra il dirigente della struttura competente, il RUP e i collaboratori, salvo imprevisti procedurali da motivare dettagliatamente in sede di liquidazione dell'incentivo;
- per la direzione lavori i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per la esecuzione dei lavori comprese le sospensioni e proroghe regolarmente concesse. Nei casi di inadempienza da parte dell'appaltatore che comporta il mancato rispetto del termine contrattuale e/o la risoluzione del contratto di appalto, la penalizzazione riguardante l'incentivo potrà essere applicata in sede di liquidazione laddove risulti oggettivamente evidente l'inefficace azione di controllo e formale contestazione da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori e del RUP;
- per la redazione degli stati di avanzamento e per la loro liquidazione i termini coincidono con quelli determinati dal Codice
- per i costi dell'appalto gli importi coincidono con quelli stabiliti dai singoli contratti incrementati delle varianti regolarmente autorizzate;
- per il collaudo/certificato di regolare esecuzione, i termini coincidono con quelli previsti dal Codice e dalle ulteriori norme vigenti in materia, incluso il maggiore eventuale tempo necessario per l'esecuzione delle opere oggetto di contestazione all'appaltatore o per l'acquisizione di documenti o certificazioni necessarie alla collaudazione;
- per gli aspetti di verifica della progettazione e validazione, potrà essere disposta l'esclusione dalla liquidazione dell'incentivo laddove siano accertati errori di progettazione non rilevati che comportano conseguenze tecniche ed economiche in sede di gestione del contratto di appalto;
- La riduzione di cui al comma 1 verrà applicata alle singole funzioni secondo un criterio di proporzionalità agli incrementi dei tempi o dei costi eccedenti e non conformi rispetto a quanto riportato ai punti soprastanti, alle disposizioni impartite ed alle norme del Regolamento e verrà posta in detrazione dell'importo spettante per l'adempimento dell'incarico.

4. Il RUP può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al Regolamento, con provvedimento motivato, quando non svolga i compiti assegnati dalle norme del Codice e dalle Linee Guida con la necessaria e dovuta diligenza ovvero quando venga rimosso dall'incarico.

5. Nel caso di cui al comma 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

ARTICOLO 10 - EROGAZIONE DELLE SOMME

1. Fatto salvo quanto definito all'art.9, semestralmente il Dirigente preposto alla struttura competente, preso atto di quanto relazionato da ciascun RUP, redige apposita rendicontazione in merito all'attività complessivamente svolta, tenendo conto dell'effettivo stato di avanzamento dell'intervento, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 (% incentivo per fase e incaricato).

2. Il diritto alla erogazione viene riconosciuto al termine di una delle fasi previste nella Tabella 1 salvo che per gli incarichi riguardanti la gestione esecutiva del cantiere per i quali gli incentivi possono essere erogati proporzionalmente a quanto risultante dallo Stato Avanzamento dei Lavori liquidato, in particolare per interventi di natura pluriennale.

3. Per gli incarichi relativi alla fase di programmazione per la spesa per investimenti e verifica preventiva dei progetti, la quota di liquidare verrà disposta all'approvazione del progetto da porre a base di gara.

4. La rendicontazione prevede la compilazione di apposito modello contenente almeno la sintesi delle informazioni relative all'esito delle verifiche di cui all'art.9 (vedi Modulo B allegato).

5. L'effettiva liquidazione è disposta dal Direttore del Dipartimento Tecnico, previa verifica della corretta applicazione del Regolamento, tramite determina dirigenziale. In tale atto il Direttore del Dipartimento Tecnico dispone nel dettaglio l'utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 7 comma 2 e 3 e l'utilizzo degli accantonamenti di cui all'art.7 comma 4 e 5 del Regolamento.

ARTICOLO 11 – IMPORTI NON CORRISPOSTI

1. Salvo quanto previsto all'art.7 comma 5, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale dipendente in quanto affidate a personale esterno libero professionista o svolte da personale con qualifica dirigenziale, ovvero le riduzioni accertate per insolvenza del personale incaricato secondo i termini indicati al precedente art. 9, rimarranno a disposizione.

ARTICOLO 12 – APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione del

2. Dall'entrata in vigore del Regolamento, è abrogata la precedente disciplina, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti.
3. Il Regolamento si applica ai lavori per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del Regolamento stesso.
4. Le attività avviate prima del 19 aprile 2016, restano assoggettate alla disciplina di cui ai pre-vigenti atti regolamentari.
5. In ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

ARTICOLO 13 – RINVII

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice nonché alle altre disposizioni normative vigenti.
2. Nel caso in cui, la regolamentazione della materia, subisca essenziali modificazioni legislative, questa Azienda Sanitaria provvederà ad adeguare il Regolamento, al fine di conformarlo alle novità normative intervenute.
3. Al fine di garantire equilibrio nella distribuzione delle risorse accessorie, a conclusione del percorso di aggiornamento del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale alla luce del nuovo CCNL 2016/2018, il presente regolamento sarà oggetto di successiva integrazione in merito a modalità di compensazione, anche parziale, tra tutte le forme di incentivazione del personale del comparto, con particolare attenzione a coloro che beneficiano contemporaneamente, ed in maniera costante nel tempo, di incentivi previsti dalla normativa nazionale per settori specifici di attività, produttività collettiva ed incarichi.

TABELLA 1

progr.	FUNZIONE/ATTIVITA' (art.113 c.2 - Reg. art. 4 c.1)	% totale massima	Suddivisione per fase e tipica per ruolo			
			Programmazione della spesa per investimenti	Verifica della progettazione	Predisposizione e controllo procedure di gara e stipula contratti	Esecuzione contratti (DL, Collando-CRE)
1	Responsabile del Procedimento	25	6	5	8	6
	Collaboratori tecnici del RUP	15	6	5	2	2
	Collaboratori amministrativi del RUP	10	1	1	6	2
	Parziale RUP e collaboratori tecnico/ammini	50	13	11	16	10
2	Direttore dei lavori e collaboratori/ufficio DL	40				40
3	Collaudatore tecnico amministrativo e/o statico, Certificato Regolare Esecuzione	10				10
	TOTALI	100	13	11	16	60

Nota bene
Le percentuali assegnabili al RUP ed ai suoi collaboratori possono essere modificate in funzione delle specificità del singolo intervento, mantenendo costante la % totale prevista per la singola fase. Al RUP in ogni caso andrà riconosciuta una % minima pari al 10%

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Regolamento Incentivante ai sensi del Codice Appalti

INTERVENTO:	
IMPORTO LAVORI:	100,00
RIF.PIANO INVESTIMENTI:	
PARAMETRO ENTITA' PE:	1,00
IMPORTO DEL FONDO:	2,00
FONDO DA RIPARTIRE	1,60

FUNZIONE/ATTIVITA' (art.113 c.2 - Reg. art. 4 c.1)	INCARICATI	percentuali del fondo assegnate			
		Programmazione	Verifica della progettazione	Predisposizione procedure di gara e stipula contratti	Esecuzione contratti (DL, Collaudo-CRE)
Responsabile del Procedimento					
Collaboratori tecnici del RUP					
Collaboratori tecnici del RUP					
Collaboratori tecnici del RUP					
Collaboratori amministrativi del RUP					
Collaboratori amministrativi del RUP					
Collaboratori amministrativi del RUP					
Direttore dei lavori e collaboratori ufficio DL					
Collaudatore tecnico amministrativo e statico					
		13	11	16	60
		totale massimo 100			

CRONOPROGRAMMA (note)

INCARICATI	DESCRIZIONE ATTIVITA' SPECIFICA ASSEGNATA

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Regolamento Incentivante ai sensi del Codice Appalti

MODULO B

INTERVENTO:	
IMPORTO LAVORI:	100,00
RIF. PIANO INVESTIMENTI:	
PARAMETRO ENTITA' PE:	1,00
IMPORTO DEL FONDO:	2,00
FONDO DA RIPARTIRE	1,60

FUNZIONE/ATTIVITA' (art.113 c.2 - Reg. art. 4 c.1)	INCARICATI	Importo effettivo riconosciuto				EVENTUALE SECURITAZIONE %
		Programmazione	Verifica della progettazione	Predisposizione procedure di gara e stipula contratti	Esecuzione contratti (DL, Collaudo-CRE)	
Responsabile del Procedimento						
Collaboratori tecnici del RUP						
Collaboratori tecnici del RUP						
Collaboratori tecnici del RUP						
Collaboratori amministrativi del RUP						
Collaboratori amministrativi del RUP						
Collaboratori amministrativi del RUP						
Direttore dei lavori e collaboratori/ufficio DL						
Collaudatore tecnico amministrativo e statico						
		0,21	0,18	0,26	0,96	
		1,60				

CRONOPROGRAMMA (note all'esito dell'intervento e rispetto delle condizioni)

